



# Provincia di Cremona

Legge 12 marzo 1999, n. 68  
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”  
Criteri per la stipula di convenzione ex art. 11

1. Premessa e riconosciuta la finalità complessiva della legge 68/99 orientata alla copertura totale della quota d'obbligo, il datore di lavoro può optare per la presentazione di un programma a copertura *totale o parziale* della quota di riserva.
2. La stipula di una convenzione a copertura totale dà luogo all'assolvimento degli impegni globalmente previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio.  
La Provincia non procederà ad avviamenti numerici e rilascerà, su richiesta del datore di lavoro, la certificazione d'ottemperanza di cui all'art. 17 l. 68/99.  
Nel caso di una convenzione a copertura parziale, il datore di lavoro è tenuto ad indicare, contestualmente, le modalità di copertura della rimanente quota mediante uno dei modi previsti dalla legge, qualora tale comunicazione non sia stata fatta all'atto di presentazione del prospetto informativo.  
La Provincia rilascerà, su richiesta del datore di lavoro, la certificazione d'ottemperanza di cui all'art. 17 l. 68/99 a fronte di comportamenti conseguenti e concludenti.
3. La durata della convenzione viene concordata con la Provincia sulla base del programma presentato dal datore di lavoro, tenendo presenti i seguenti parametri:
  - a) numero dei disabili che si intendono assumere mediante convenzione;
  - b) investimenti necessari per la trasformazione tecnico-strutturale del posto di lavoro per adeguarlo alle specifiche condizioni del disabile (rimozione di barriere architettoniche, approntamento di tecnologie di telelavoro o altro).
  - c) entità della disabilità del lavoratore assunto.

## **La durata della convenzione decorre dalla data di approvazione del decreto dirigenziale.**

In ogni caso, la durata è prevista per un periodo massimo di

- 2 anni per le aziende che stipulano una convenzione per la copertura di 1 posto;
- 3 anni per le aziende che stipulano una convenzione per la copertura di 2 posti;
- 4 anni per le aziende che stipulano una convenzione per la copertura di 3 posti;
- 5 anni per le aziende che stipulano una convenzione per la copertura di 4 o più posti di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto ad attivare ogni strumento utile ad effettuare un inserimento lavorativo entro il 1° semestre di ogni annualità a partire dal secondo anno di convenzione.

Il datore di lavoro deve indicare il numero dei soggetti di cui prevede l'inserimento nelle diverse annualità, fermo restando la necessità di distribuire gli inserimenti nell'arco dei diversi anni della convenzione.

4. Qualora si verificassero situazioni che legittimano la sospensione degli obblighi occupazionali ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 68/99, la convenzione è sospesa per il corrispondente periodo.
5. In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche dell'azienda o di aggravamento delle condizioni di inserimento del disabile, il datore di lavoro può presentare alla Provincia una richiesta di modifica del programma.
6. Qualora l'organico aziendale si riduca in misura tale da determinare una diminuzione del numero di disabili da collocare, i tempi per la copertura di eventuali posti ancora da assegnare, verranno riconcordati tra le parti anche alla luce di quanto previsto nei precedenti punti.

7. Particolare considerazione sarà riconosciuta all'utilizzo di percorsi formativi finalizzati all'assunzione, per una durata massima di 12 mesi, rinnovabili per una sola volta. Il tirocinante assolve l'obbligo di copertura.
8. Ove ne ricorrano i requisiti, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti e secondo le indicazioni contenute nell'art. 6 del decreto interministeriale n. 91 del 13.1.2000, la stipula della convenzione consente l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 68/99, inerenti il Fondo Nazionale per il diritto dei disabili. Consente inoltre, l'accesso ai benefici previsti dall'art. 14 della legge 68/99, inerenti il Fondo Regionale per il diritto dei disabili, fatte salve le norme di attuazione da parte della Regione Lombardia.
9. Nell'ipotesi in cui la proposta di convenzione sia di *integrazione lavorativa*, la stessa deve essere corredata da tutti gli elementi di cui all'art. 11, comma 7, della legge 68/99.
10. Il datore di lavoro che dichiara la propria disponibilità alla stipula di una convenzione deve presentare il programma di inserimento mirato entro 60 giorni.
11. La Provincia si impegna a svolgere funzioni di tutoraggio, di sostegno e di consulenza all'azienda, come stabilito dall'art. 11, comma 7, della legge 68/99.
12. Al fine di favorire l'attività di monitoraggio, il datore di lavoro si impegna ad inviare una dettagliata relazione annuale in cui siano puntualmente descritte:
  - a. le azioni intraprese per realizzare l'assolvimento dell'obbligo occupazionale;
  - b. l'andamento degli inserimenti in essere presso l'azienda.Il datore di lavoro si impegna, altresì, a presentare una relazione conclusiva al termine del programma di convenzione. Tali comunicazioni potranno essere inviate anche attraverso i propri organismi associativi.
13. Il datore di lavoro, qualora intenda presentare una proposta di convenzione da attivarsi senza soluzione di continuità alla scadenza, dovrà presentare la proposta - unitamente alla relazione conclusiva - 60 giorni prima del termine naturale della convenzione.  
Per la sottoscrizione e la durata delle convenzioni successive, la Provincia valuterà
  - a. gli adempimenti occupazionali precedentemente assunti
  - b. gli esiti delle modalità di inserimento della precedente convenzione.
14. Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni di assunzione origini esclusivamente dall'inerzia del datore di lavoro, la Provincia provvede alla segnalazione al Servizio Ispettivo e procede all'avviamento numerico.
15. Sono escluse dal regime convenzionale le assunzioni relative alle categorie tutelate dall'art. 18, comma 2, della legge 68 (orfani e coniugi superstiti di caduti sul lavoro, per servizio, di guerra, e profughi italiani rimpatriati).
16. Il Comitato Tecnico esprime il proprio parere in ordine allo schema di convenzione entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
17. Per tutto ciò che non è qui precisato, si fa riferimento alle linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla l. 68/99 emanate dal Ministero del Lavoro d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le comunità montane (7.2.2001)